



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

infQ azienda – agosto 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Cessione immobile non ultimato Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2022, n. 365	<p>La cessione di un fabbricato non ultimato (nel caso di specie a seguito dell'interruzione di circa 10 anni dei lavori di costruzione / procedimenti edilizi), in assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire allo stesso la natura di fabbricato, va considerata come "cessione di area edificabile".</p> <p>Di conseguenza tale cessione va assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria (imposta di registro, ipocatastale in misura fissa pari a € 200 ciascuna).</p>
Liberalità diretta in denaro Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2022, n. 366	<p>La donazione di denaro finalizzata all'acquisto di un immobile da parte del donatario effettuata con un separato atto pubblico, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizza una donazione "diretta".</p> <p>La stessa è, quindi, fiscalmente rilevante e assoggettata all'imposta di successione e donazione. Il relativo atto:</p> <ul style="list-style-type: none">• è soggetto a registrazione in termine fisso;• sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Aliquota IVA noleggio ponteggi Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2022, n. 373	<p>Alle prestazioni di "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria (22%) a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.</p>
Società consortile e mandato senza rappresentanza Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022, n. 390	<p>Qualora le società riunite in una RTI costituiscano una società consortile per l'affidamento alla stessa dell'esecuzione di lavori assunti in appalto dalla RTI, senza che ciò costituisca subappalto / cessione del contratto, si configura un mandato senza rappresentanza.</p> <p>Se la società consortile acquista direttamente dai fornitori beni / servizi necessari all'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, ai fini IVA è applicabile l'art. 3, comma 3, DPR n. 633/72 con la conseguenza che i servizi resi / ricevuti dal mandatario sono equiparati a quelli dallo stesso resi al mandante.</p>

COMMENTI

DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con la legge di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni", attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i "parametri" relativi al segnale di previsione della crisi d'impresa rappresentato dalla presenza di un debito IVA scaduto e non versato.

In particolare, se tale debito supera uno specifico importo, "scatta" la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate al contribuente.

LA CRISI D'IMPRESA

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l'altro:

- all'introduzione di una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà dell'impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni;

affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

La disciplina "originaria", che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell'**entrata in vigore fissata al 15.7.2022**, con **l'introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi**.

In tale nuovo contesto normativo è richiesta l'adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all'imprenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale	Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)	Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve: <ul style="list-style-type: none"> • istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; • attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e **rilevare alcuni specifici "segnali"** per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI

Come sopra accennato, le misure / assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati dall'esistenza di:

- **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- **esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari** scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più **esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione.**



Tali soggetti **segnalano** a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all'imprenditore e all'organo di controllo della società (se esistente). Nella segnalazione è contenuto l'"invito" alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: <ul style="list-style-type: none"> • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
INAIL	Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
Agenzia Entrate-riscossione	Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali / € 200.000 per società di persone / € 500.000 per altre società.

Con specifico riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del citato "Decreto Semplificazioni":

- è stata **elevata la relativa soglia di riferimento**, come di seguito evidenziato.

	Ante conversione DL n. 73/2022	Post conversione DL n. 73/2022
Agenzia Entrate	Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000	Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA relativo all'anno precedente

- prevede che la **segnalazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:
 - **soltanto se il debito IVA risulta superiore a €20.000;**

- **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).



L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

La nuova soglia di riferimento consente di evitare l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di segnalazioni ai contribuenti "soltanto" a causa del superamento dell'importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.

Così ad esempio, per un'impresa con un volume d'affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, mentre prima della modifica normativa comportava l'invio da parte dell'Agenzia della segnalazione, ora non determina tale effetto in quanto il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d'affari, ossia a € 30.000.

SCADENZARIO

Mese di Agosto

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 22.8.2022 (il 20.8 cade di sabato).

Lunedì 22 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali)
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) di importo non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
MOD. IRAP 2022	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , IRAP (saldo 2021 e primo acconto 2022) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. Merita evidenziare che per le persone fisiche è dovuto soltanto il saldo 2021 e non l'acconto 2022.
ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2021 indicati nel mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
MOD. REDDITI 2022 PERSONE FISICHE	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2021 e primo acconto 2022); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2021); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2021 e acconto 2022); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2021 e primo acconto 2022); • imposta sostitutiva (15% - 5%) contribuenti forfetari / forfetari "start-up" (saldo 2021 e primo acconto 2022); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento); • cedolare secca (saldo 2021 e primo acconto 2022); • IVIE (saldo 2021 e primo acconto 2022); • IVAFE (saldo 2021 e primo acconto 2022); • contributi IVS (saldo 2021 e primo acconto 2022); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2021 e primo acconto 2022).

<p>MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
<p>MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO)</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro 120 giorni o nel mese di maggio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
<p>MOD. REDDITI 2022 MOD. IRAP 2022 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento)
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2022 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, seconda rata dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.</p>

<p align="center">RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% (unica soluzione / prima rata) imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021; • versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020. <p>Si rammenta che per importi fino a € 3.000.000 è possibile rateizzare al massimo in 3 rate; per importi superiori a € 3.000.000 al massimo in 6 rate.</p>
<p align="center">ESTEROMETRO</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>

Giovedì 25 agosto

<p align="center">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021. Il termine di presentazione, fissato all'ultimo giorno del mese di riferimento dal c.d. "Decreto Semplificazioni", è stato ripristinato al giorno 25 in sede di conversione in legge (attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.).</p>
--	--

Mercoledì 31 agosto

<p align="center">CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p align="center">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p align="center">IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
<p align="center">VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PROROGA "DECRETO ENERGIA"</p>	<p>Versamento, unica soluzione / prima rata, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, operate in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1 al 31.7.2022; • contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 31.7.2022; • IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022; • imposte sui redditi in scadenza dal 10.1 al 31.7.2022.